VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dssa. Giuseppina Massara

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10/05/2013 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e ai seguenti uffici: TARSU – Servizi Finanziari -

Dalla Residenza Municipale, lì 07/05/2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/05/2013 al 25/05/2013 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto

(T.U. n.267/2000):

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 06/05/2013

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. MODIFICAZIONI. FISSAZIONE DI NUOVE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici , il giorno sei del mese di maggio , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 18:17 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	G
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	G	LORENZI FABIO	P
FILIPPINI EMILIO	P	GAUDENZI SIMONA	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	G
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
PICCIONI GIOVANNA	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
DEL PRETE ENRICO	P		

PRESENTI N 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
I Consiglieri Ruggeri Carlotta, Tonti Tiziano e Cecchini Marco sono assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli Assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO
L'Assessore SANCHI entra alle ore 19,30.
E' altresì presenta la Dirigente del Settore 4, dott.ssa Rufer.
Sono nominati scrutatori: **********
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo

18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 31 (proponente: Assessore Bondi) predisposta in data 23/04/2013 dal Dirigente Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 26/04/2013 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 dott.ssa Claudia Rufer;
b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 26/04/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona l'Assessore Bondi,

Seguono gli interventi:
- del Capogruppo Del Corso (PdL), che suggerisce di seguire la pista di dare la gestione delle scuole allo Stato e chiede chiarimenti sulle diverse tempistiche di decorrenze delle varie imposte, tipo quelle di soggiorno,
- del Capogruppo Ercolessi(PD),
- dell'Assessore Bondi per replica,
- del Sindaco Cecchini,
- dell'Assessore Sanchi: "Per inciso, sull'eventuale passaggio delle scuole allo Stato che di fronte a richieste già manifestate da parte di alcuni Consiglieri, in tal senso ha risposto negativamente. Poi chiarisce che il servizio nido non costituisce servizio essenziale."
- del Consigliere Lorenzi che ricorda quando ai tempi chiese il potenziamento dell'ufficio tributi per verifiche fiscali volte a combattere l'evasione, si trattava circa del 2009/2010. A, questo punto reiterà tale richiesta per reperire nuove risorse economiche.

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la Segreteria Generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:
- Consiglieri presenti e votanti n. 14,
- Voti favorevoli …..... n. 09 (Maggioranza),
- Voti contrari …..... n. 05 (i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del PdL, Casanti e Lattanzio di O.C.),
- Astenuti..... n. ==;

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 31

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 23/04/2013

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO, altresì, il D. Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);

VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998, come modificati dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3: - "*I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 della deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*.

3 bis – "*Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali"*;

ATTESO CHE, in materia di addizionale comunale IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore, con l'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha sospeso i limiti disposti dall'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 93/2008 (peraltro abrogato dall'art.13, comma 14, lettera a), D.L. n.201/2011 e successive modificazioni) e dall'art. 1, comma 123, della Legge n.

220/2010 (peraltro abrogato dall'art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16) e rimosso la possibilità di incremento parziale e limitato dell'aliquota in parola dall'anno 2011 abrogando l'art. 5 del D. Lgs. n. 23/2011, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 e in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%;

RICHIAMATO, infatti, l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha disposto, con riferimento all'addizionale comunale IRPEF, l'abrogazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 23/2011, oltre alla non applicazione, a decorrere dal 2012, della sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008, successivamente confermata dall'art. 1, comma 123, della Legge n. 220/2010;

VISTO ancora, la seconda parte dell'art. 1, comma 11, del citato D.L. n. 138/2011, il quale testualmente recita: "*Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è stabilita in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*";

RILEVATO, dunque, sulla base della norma richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

a)variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8% senza più il limite massimo di incremento dello 0,2%, previsto dall'abrogato art. 5 del D. Lgs. n. 23/2011;

b)stabilire aliquote dell'addizionale comunale IRPEF differenziate in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini IRPEF, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;

c)individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, ha confermato che i comuni possono stabilire aliquote di addizionale IRPEF differenziate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'IRPEF, dalla legge statale, nel rispetto del principio della progressività;

ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale IRPEF consentono di realizzare una giustizia sostanziale se viene considerata

la possibilità di fissare un'aliquota progressiva sulla base degli scaglioni di reddito stabiliti ai fini della tassazione IRPEF dall'art.11, comma 1, D.P.R. 917/1986, trascurando però di stabilire una soglia di esenzione per reddito in quanto la maggior frequenza dei redditi dichiarati si colloca in prima fascia, quella che va da zero Euro a 15.000,00 Euro;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 28.2.2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF con decorrenza dal 1° gennaio 2000, con l'aliquota dello 0,2%;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 22.11.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata variata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF con decorrenza dal 1° gennaio 2007, portandola allo 0,15% che è anche la percentuale attualmente vigente;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 29.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio e al fine di una maggiore giustizia sostanziale del prelievo tributario, improntato ad un criterio di progressività:
-introdurre un'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziata in base agli scaglioni di reddito di cui all'art.11, comma 1 del TUIR approvato con D.P.R. n. 917/1986;
-confermare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per i redditi compresi tra zero e 15.000,00 Euro (primo scaglione IRPEF) nella misura dello 0,15%;
-variare le aliquote dell'addizionale comunale applicata sui successivi scaglioni IRPEF come segue:

redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,25%;
redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,40%;
redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,60%;
redditi oltre 75.000 euro, 0,80%;

VISTI gli articoli 2 e 3 del "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" che testualmente recitano:

Art.2
ALIQUOTE

1.Il Comune di Cattolica applica dal 01.01.2000 l'aliquota di comparteciapzione all'addizionale comunale all'Irpef come sopra istituita, dall'anno 2000 al 2006 pari allo 0,2%, nell'anno 2007 è stata fissata allo 0,15%.
2.Dal 1 gennaio 2008 si dispone che l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'Irpef è riconfermata allo 0,15%.
3.La conferma dell'aliquota viene effettuata con il presente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002.
4.L'aliquota è determinata anualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nell'esercizio precedente.

Art.3
SOGGETTO PASSIVO E BASE IMPONIBILE

1.L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota dello 0,15% al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e die crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

DATO ATTO che in virtù delle modificazioni proposte al tributo di che trattasi occorre anche modificare i predetti articoli 2 e 3 del "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF“ come segue:

Art.2
ALIQUOTE

1.Il Comune di Cattolica applica dal 01.01.2000 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, come sopra istituita, fissandone le seguenti misure: dall'anno 2000 al 2006, 0,2%, dall'anno 2007 al 2012, 0,15%.
2.Dal 1 gennaio 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef viene stabilita in misura progressiva in base agli scaglioni dell'Irpef di cui all'art.11, comma 1 del TUIR approvato con D.P.R. n.917/1986 come segue:
redditi fino a 15.000,00 Euro, 0,15%;
redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,25%;
redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,40%;
redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,60%;
redditi oltre 75.000 euro, 0,80%;
3.L'efficacia della deliberazione è subordinata alla sua pubblicazione sul sito informatico del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ai sensi dell'art.14, comma 8, D.Lgs.23/2011 e successive modificazioni.
4.L'aliquota è determinata anualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata quella stabilita dal Comune nell'esercizio precedente.

Art.3
SOGGETTO PASSIVO E BASE IMPONIBILE

1.L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art.2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

VISTO l'articolo 1 del “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF“ che testualmente recita:

Art.1

OGGETTO E ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1.Il presente regolamento disciplina l'aliquota di comparteciapzione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni.
2.Il presente regolamento è addottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni.
3.Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'art.1 del decreto legislativo n.360 del 1998, a norma dell'art.48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art.1, comma 10, della legge 16giugno 1998, n.191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art.1 commi 143 e 143 della legge n.296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).

DATO ATTO che occorre modificare l'art.1 suddetto per adeguarlo alle sopravvenute modifiche delle norme, come segue:

Art.1

OGGETTO E ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1.Il presente regolamento disciplina l'aliquota di comparteciapzione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni.
2.Il presente regolamento è addottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni.
3.Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'art.1 del decreto legislativo n.360 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in ottemperanza alla delega contenuta nell'art.48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, rinnovata dall'art.1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 che ha introdotto il comma 3-bis all'art. 7, L. 15 marzo 1997, n. 59.

CONSIDERATO che il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF così modificato verrà allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI, altresì:

-il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-il comma 169 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

-il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, il quale stabilisce che: "Per l'anno 2013 è differito al

30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia;

DELIBERA

1)di stabilire un'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, di cui all'art.1, comma 3, D. Lgs. 28/9/1998 n. 360, progressiva sulla base degli scaglioni di reddito stabiliti ai fini della tassazione IRPEF dall'art.11, comma 1, D.P.R. 917/1986;

2)di modificare pertanto l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF da applicarsi progressivamente nelle seguenti misure sulla base dei seguenti scaglioni di reddito
redditi fino a 15.000,00 Euro, 0,15%;
redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,25%;
redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,40%;
redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,60%;
redditi oltre 75.000 euro, 0,80%;

3) di sostituire il vigente art.1 del "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" approvato con decorrenza 1 gennaio 2008 con la deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 29.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, con il seguente:

Art.1
OGGETTO E ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1.Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni.
2.Il presente regolamento è addottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni.
3.Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'art.1 del decreto legislativo n.360 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in ottemperanza alla delega contenuta nell'art.48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, rinnovata dall'art.1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 che ha introdotto il comma 3-bis all'art. 7, L. 15 marzo 1997, n. 59.

4) di sostituire i vigenti artt.2 e 3 del "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" approvato con decorrenza 1 gennaio 2008 con la deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 29.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, con i seguenti:

Art.2
ALIQUOTE

1.Il Comune di Cattolica applica dal 01.01.2000 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, come sopra istituita, fissandone le seguenti misure: dall'anno 2000 al 2006, 0,2%, dall'anno 2007 al 2012, 0,15%.
2.Dal 1 gennaio 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef viene stabilita in misura progressiva in base agli scaglioni dell'Irpef di cui all'art.11, comma 1 del TUIR

approvato con D.P.R. n.917/1986 come segue:
redditi fino a 15.000,00 Euro, 0,15%;
redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,25%;
redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,40;
redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,60%;
redditi oltre 75.000 euro, 0,80%;

3.L'efficacia della deliberazione è subordinata alla sua pubblicazione sul sito informatico del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ai sensi dell'art.14, comma 8, D.Lgs.23/2011 e successive modificazioni.

4.L'aliquota è determinata anualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata quella stabilita dal Comune nell'esercizio precedente.

Art.3
SOGGETTO PASSIVO E BASE IMPONIBILE

1.L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art.2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imoste sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

5)di allegare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF così modificato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che la presente deliberazione entrerà in vigore l'1 gennaio 2013; a tal fine sarà trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che costituisce condizione per la sua efficacia ai sensi dell'art.14, comma 8, D.Lgs.23/2011 e successive modificazioni;